



## CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DI PRODOTTI

tra

“**PIAGGIO & C. S.p.A.**” con sede legale in Pontedera (Pisa), Viale R. Piaggio n. 25, capitale sociale Euro 207.613.944,37, iscritta alla Registro delle Imprese di Pisa con numero di Cod. Fiscale 04773200011, P.I. 01551260506, R.E.A. Pisa 134077, soggetta a direzione e coordinamento di IMMSI S.p.A. (“*Piaggio*”)

e

“.....” con sede legale in ....., Via ....., capitale sociale Euro ..... iscritta alla Registro delle Imprese di ..... con numero di Cod. Fiscale ....., P.I. ....., R.E.A. ....., in persona di ..... (“*Fornitore*”),

ciascuna di esse una “*Parte*” e collettivamente le “*Parti*”

### ARTICOLO 1 – NATURA ED EFFICACIA DELLE CONDIZIONI GENERALI

- 1.1. La sottoscrizione delle presenti condizioni generali di fornitura (di seguito “*Condizioni Generali*”) non crea di per sé alcun obbligo di Piaggio di affidare al Fornitore l’approvvigionamento di prodotti (di seguito “*Prodotti*”) né di quest’ultimo di eseguire tali forniture fino a che specifici contratti di fornitura (di seguito “*Contratti di Fornitura*”) non siano stati conclusi tra Piaggio e il Fornitore a seguito di ordini di Piaggio accettati dal Fornitore con le modalità di seguito specificate.
- 1.2. Le presenti Condizioni Generali si applicano ad ogni ordine di acquisto (di seguito l’“*Ordine*”) emesso da Piaggio, tramite suoi procuratori debitamente autorizzati, nei confronti del Fornitore per la fornitura di Prodotti. Le Condizioni Generali formano parte integrante e sostanziale dell’Ordine cui si riferiscono e hanno lo scopo di stabilire i termini e le condizioni generali che regoleranno gli approvvigionamenti da eseguirsi in forza di specifici Contratti di Fornitura.
- 1.3. Il Fornitore dovrà comunicare a Piaggio l’accettazione dell’Ordine inviando agli Acquisti Mezzi & Servizi copia dell’ordine firmato per accettazione dal Legale Rappresentante, ovvero conferma elettronica dell’Ordine per mezzo del sistema SRM presente sul portale Piaggio (di seguito “*Conferma d’Ordine*”). Il Contratto di Fornitura si intende concluso al momento della ricezione, da parte di Piaggio, della Conferma d’Ordine. In ogni caso, anche in assenza di tale Conferma d’Ordine, il Contratto di Fornitura si considera concluso e sottoposto alle Condizioni Generali per silenzio assenso trascorsi 5 (cinque) giorni solari dalla data di invio dell’Ordine e, comunque, qualora il Fornitore dia inizio alla realizzazione e/o alla fornitura dei beni indicati nell’Ordine.
- 1.4. Condizioni contrattuali differenti dalle Condizioni Generali che vengano allegate, richiamate, aggiunte o modificate dal Fornitore non avranno validità alcuna se non espressamente accettate per iscritto da Piaggio.



- 1.5. Resta espressamente convenuto che nell'evasione dell'Ordine il Fornitore dovrà conformarsi anche alle seguenti norme e/o disposizioni ove ne ricorrano i presupposti:
- “*Condizioni generali di fornitura di prodotti*”;
  - Accordo di Confidenzialità;
  - Informativa ex art. 13 D.Lgs 196/03;
  - consultabili sul sito internet [www.piaggiogroup.com](http://www.piaggiogroup.com) nell'area “*Fornitori*”.

## **ARTICOLO 2 – CONSEGNA DEI PRODOTTI**

- 2.1 Le modalità e i termini di consegna dei Prodotti sono specificati nell'Ordine. Tutti i Prodotti dovranno essere consegnati alla data e nel luogo specificati nell'Ordine. I termini convenuti per la consegna si intendono tassativi: sono pertanto da escludersi, oltre ai ritardi, anche gli anticipi rispetto alla data di consegna concordata, a meno di espressa autorizzazione scritta di Piaggio.
- 2.2 Fermo restando ogni diritto di Piaggio al risarcimento del danno, nel caso in cui il Fornitore ritardi la consegna dei Prodotti, in tutto o in parte, rispetto alla data specificata nell'Ordine, Piaggio avrà facoltà di risolvere il Contratto Fornitura in tutto o per la parte oggetto dell'inadempimento.
- 2.3 Il diritto di proprietà e il rischio relativi ai Prodotti acquistati passa dal Fornitore a Piaggio nel momento in cui Piaggio emette il benestare alla fornitura tramite “*Entrata Merce*” sul sistema SRM.

## **ARTICOLO 3 – QUALITÀ E ACCETTAZIONE DEI PRODOTTI**

- 3.1 I Prodotti dovranno essere pienamente conformi alle specifiche tecniche e funzionali definite nell'Ordine.
- 3.2 Allo scopo di verificare tale conformità, Piaggio avrà diritto di ispezionare e/o far ispezionare da terzi da lui incaricati l'esecuzione dei Prodotti.
- 3.3 Qualora venga riscontrata nei Prodotti una difettosità e/o una non corrispondenza a quanto ordinato anche rispetto alle eventuali specifiche tecniche di Piaggio, il Fornitore dovrà prontamente porre rimedio riparando/sostituendo il Prodotto.
- Nel caso di Prodotti non conformi, Piaggio, a sua scelta, avrà anche la facoltà, oltre al rimedio della sostituzione di cui sopra, di (a) recuperare i Prodotti non conformi con lavorazioni supplementari a propria cura e a spese del Fornitore, in base a preventivi accordi scritti in tal senso, ovvero (b) rifiutare i Prodotti stessi o l'intero lotto di cui fanno parte senza richiederne la sostituzione, risolvendo con semplice comunicazione scritta al Fornitore il relativo Contratto di Fornitura; in tale caso nessun importo ad alcun titolo sarà dovuto al Fornitore.
- Resta salvo ed impregiudicato il diritto di Piaggio di risolvere il Contratto di Fornitura nel caso di mancata accettazione dei Prodotti per non conformità degli stessi rispetto a quanto ordinato.
- 3.4 I diritti di ispezione e/o di accettazione dei Prodotti non comportano alcuna rinuncia di Piaggio a far valere ogni altro suo diritto di legge e di Contratto, ivi espressamente inclusi la garanzia per vizi e/o difetti di funzionamento di cui all'art. 4 e il risarcimento dei danni subiti.



#### **ARTICOLO 4 – GARANZIA DA VIZI**

- 4.1 Salvo diverso accordo scritto, tutti i Prodotti consegnati dal Fornitore saranno coperti da garanzia di buon funzionamento per un periodo non inferiore a 12 (dodici) mesi dalla data di consegna. Non trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 1495 cc.
- 4.2 Piaggio avrà facoltà di ottenere il risarcimento da parte del Fornitore dei danni diretti conseguenti alla difettosità e/o non conformità del Prodotto rispetto a quanto ordinato.

#### **ARTICOLO 5 – RISERVATEZZA**

Ogni informazione tecnica, tecnologica, costruttiva e di processo e qualsiasi dato, disegno o specifica di cui il Fornitore venga in possesso o comunque a conoscenza per effetto dell'emissione di un Ordine o dell'esecuzione di un Contratto di Fornitura deve ritenersi strettamente confidenziale e pertanto soggetta all'obbligo di riservatezza.

Il Fornitore si obbliga ad utilizzare tali informazioni confidenziali esclusivamente ai fini dell'esecuzione dei Contratti di Fornitura ed a mantenere l'obbligo di riservatezza per i 5 (cinque) anni successivi al completamento delle forniture.

#### **ARTICOLO 6 – RISPETTO DEL REGOLAMENTO CE N. 1907/2006 (REACH)**

Il Fornitore che fornisca prodotti o sostanze rientranti nel campo di applicazione della normativa comunitaria di cui al Regolamento CE n. 1907/2006 (Regolamento REACH), è tenuto a ottemperare tutte le prescrizioni del suddetto regolamento ed a fornirne evidenza a Piaggio.

In particolare il Fornitore si impegna, se richiesto da Piaggio, a fornire le informazioni richieste anche tramite gli appositi sistemi sul portale fornitori (Green Supplier).

Il Fornitore si impegna inoltre a rispettare tutti gli adempimenti previsti dal Regolamento 1907/2006 (Regolamento REACH) in termini di registrazione, rispetto delle restrizioni e delle autorizzazioni per le sostanze chimiche utilizzate e/o fornite in quanto tali o contenute negli articoli ed a fornire esclusivamente Prodotti conformi alla normativa vigente e privi di sostanze identificate come SVCH (Substance Very High Concern) e/o incluse nell'allegato XIV del Regolamento REACH (soggette ad autorizzazione).

#### **ARTICOLO 7 – RESPONSABILITÀ VERSO TERZI**

Nel caso in cui Piaggio dovesse essere convenuta in giudizio per responsabilità civile e/o contrattuale, imputabile alla difettosità e/o non affidabilità dei Prodotti forniti dal Fornitore, il Fornitore sarà obbligato a mantenere Piaggio indenne ed a risarcire i danni eventualmente subiti da Piaggio stessa. A tal fine, Piaggio informerà tempestivamente il Fornitore sulle contestazioni di terzi attribuibili alla difettosità, non conformità o non affidabilità dei Prodotti forniti.

#### **ARTICOLO 8 – DIRITTI DI PRIVATIVA INDUSTRIALE**

I risultati e/o le realizzazioni parziali, finali, conseguenti e derivanti dalle attività svolte dal Fornitore in esecuzione di Contratti di Fornitura eseguiti secondo specifiche tecniche fornite da Piaggio, saranno di esclusiva proprietà di Piaggio, unitamente a tutti gli inerenti diritti di proprietà

-----



intellettuale, senza limitazione di tempo e di territorio, e non daranno diritto ad alcun ulteriore compenso al Fornitore oltre a quello convenuto nel Contratto di Fornitura.

### **ARTICOLO 9 – MARCHI**

Il Fornitore non potrà modificare, alterare, oscurare, rimuovere od in altro modo interferire con qualsiasi marchio, marchio di servizio, marchio di commercio, marchio verbale, marchio figurativo o altro segno distintivo eventualmente apposti sulle forniture su espressa richiesta di Piaggio.

Il Fornitore si impegna a non apporre alcun proprio marchio, marchio di servizio, marchio di commercio, marchio verbale, marchio figurativo o altro segno distintivo su Prodotti forniti in base ad apposite specifiche tecniche di Piaggio, senza il previo consenso scritto di Piaggio.

Resta quindi convenuto che la violazione di tale divieto autorizzerà Piaggio a non accettare la suddetta fornitura, a risolvere il relativo Contratto di Fornitura e a ottenere il risarcimento del danno subito.

### **ARTICOLO 10 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

- 1) Le fatture emesse dal Fornitore già inserito nel portale Piaggio SRM dovranno essere inviate a Piaggio in formato digitale per mezzo del portale SRM e riportare le indicazioni del numero di Ordine e del numero di Entrata Merci.
- 2) Le fatture emesse dal Fornitore non ancora inserito portale Piaggio SRM dovranno essere inviate a:  
PIAGGIO & C. SPA  
C/O CASELLA POSTALE 21  
56025 PONTEDERA PI  
e riportare le indicazioni del numero di Ordine e del numero di Entrata Merce.  
Il numero di Entrata Merce non è richiesto per forniture a listino.
- 3) I pagamenti saranno effettuati secondo le modalità riportate nell'Ordine.

### **ARTICOLO 11 – RISOLUZIONE DEI CONTRATTI DI FORNITURA**

11.1 Nel caso di mancata o inesatta esecuzione dei Contratti di Fornitura da parte del Fornitore, Piaggio potrà risolvere i medesimi ai sensi dell'art. 1454 c.c., mediante diffida ad adempiere nel termine di 7 (sette) giorni solari dalla ricezione da inviare al Fornitore mediante lettera raccomandata A/R.

Se entro tale termine il Fornitore non avrà posto rimedio all'inadempimento totale o parziale, ferma la conseguente risoluzione automatica del Contratto di Fornitura, Piaggio avrà diritto, senza necessità di azione giudiziale, di trattenere, a titolo di acconto sul risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento, le somme comunque maturate a favore del Fornitore, anche in forza di forniture diverse da quella non eseguita o eseguita in modo inesatto, con rinuncia del Fornitore ora per allora a qualsiasi eccezione a riguardo.

11.2 In aggiunta a quanto previsto all'articolo 11.1, Piaggio avrà inoltre facoltà di risolvere di diritto e senza preavviso il Contratto di Fornitura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., mediante semplice comunicazione scritta al Fornitore, qualora si verifichi uno qualsiasi dei



seguenti inadempimenti o una delle seguenti circostanze:

- (i) violazione degli obblighi in materia di riservatezza previsti dall'articolo 5;
- (ii) inosservanza del Codice Etico e delle Linee di Condotta come disciplinato dall'articolo 12.

11.3 Le Parti concordano sin da ora, ai sensi dell'art. 1372 c.c., che il Contratto di fornitura si intenderà automaticamente risolto per mutuo consenso, al verificarsi, in capo al Fornitore di uno dei seguenti eventi:

- (i) scioglimento, liquidazione o qualsiasi altro fatto indicatore di cessazione dell'attività;
- (ii) apertura di una qualunque procedura concorsuale (fallimento, amministrazione straordinaria concordato preventivo, etc.).

11.4 In tutti i casi caso di risoluzione del Contratto di Fornitura Piaggio avrà in ogni caso il diritto di richiedere al Fornitore il risarcimento dei danni subiti.

## **ARTICOLO 12 – CODICE ETICO E LINEE DI CONDOTTA**

Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D.lgs. 231/01 e successive modifiche ed integrazioni, nonché di avere visionato e di accettare integralmente il Codice Etico di Piaggio e le Linee di Condotta pubblicati sul sito internet [http://www.piaggiogroup.com/media/codice\\_etico\\_1.pdf](http://www.piaggiogroup.com/media/codice_etico_1.pdf) impegnandosi a recepirne gli eventuali aggiornamenti che dovessero essere pubblicati sul sito.

Nell'esecuzione delle proprie prestazioni il Fornitore si impegna pertanto, a tenere un comportamento conforme al D.lgs. 231/01 e del Codice Etico e Linee di Condotta di Piaggio, tale da non esporre Piaggio al rischio di applicazione delle sanzioni previste dal suddetto Decreto Legislativo, nonché a farlo conoscere ed a farvi attenere i propri soci, dipendenti, collaboratori che partecipino all'esecuzione del Contratto. Il Fornitore si obbliga altresì a comunicare immediatamente a Piaggio il verificarsi di eventi effettivamente o anche potenzialmente lesivi del Codice Etico e/o delle Linee di Condotta, ovvero i verificarsi di eventi che configurino l'inosservanza delle norme del predetto D.lgs. 231/01.

L'inosservanza anche di uno degli obblighi indicati nel Codice Etico e Linee di Condotta di Piaggio, costituirà grave inadempimento contrattuale con ogni conseguenza di legge e legitimerà Piaggio a risolvere il rapporto di collaborazione con effetto immediato ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fermo restando la facoltà di Piaggio di richiedere il risarcimento dei danni.

## **ARTICOLO 13 – TOLLERANZA**

L'eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti dell'altra Parte posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nel Contratto di Fornitura non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate, né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e condizioni qui previste.

## **ARTICOLO 14 – FORO COMPETENTE**

Qualunque controversia relativa alle Condizioni Generali e al Contatto di Fornitore, alla loro interpretazione, esecuzione o non esecuzione sarà sottoposta alla competenza esclusiva del Foro di Pisa, fatta salva la facoltà di Piaggio di convenire in giudizio l'Appaltatore presso



**PIAGGIO & C. S.p.A.**

qualunque altro Foro alternativo competente in base alla legge processuale.

\*\*\*

Letto in ogni sua parte e, globalmente, convenuto, confermato e sottoscritto per accettazione in data,.....

**PIAGGIO & C. S.p.A.**

**IL FORNITORE**

.....

.....

Il Fornitore dichiara di approvare specificamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 codice civile, i seguenti articoli: 1.3 (accettazione tacita ordini), 2 (consegna dei Prodotti), 3 (qualità ed accettazione dei Prodotti), 4 (garanzia da vizi), 7 (responsabilità verso terzi), 8 (diritti di privativa industriale), 9 (marchi), 11 (risoluzione dei Contratti di Fornitura), 13 (foro competente).

**IL FORNITORE**

.....